

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne (*Deliberazione di una proroga del termine*) ..... 88

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechchi e C. 3002 Fedriga (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo unificato*) ..... 89

*ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base)* ..... 90

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abbinata in materia di flessibilità pensionistica ..... 89

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 5 agosto 2015, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 31 dicembre 2015, del termine per la conclusione dell'indagine

conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

Propone, pertanto, di approvare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

**La seduta termina alle 13.55.**

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche.**

**C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechi e C. 3002 Fedriga.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo unificato).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge rinviato nella seduta del 30 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il comitato ristretto, costituito il 30 luglio scorso, ha concluso i propri lavori il successivo 5 agosto, elaborando una proposta di testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2514, n. 2958 e n. 3002 (*vedi allegato*), che la relatrice propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustrando il contenuto del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che tiene conto dei contenuti delle tre proposte di legge in esame, propone alla Commissione di procedere alla sua adozione come testo base nella seduta odierna e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti mercoledì 16 settembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare, secondo quanto prospettato dalla relatrice, il testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2514, n. 2958 e n. 3002, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al testo unificato è fissato alle ore 16 di mercoledì 16 settembre 2015. Propone quindi sin d'ora che, al termine dell'esame delle proposte emendative, sia richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, una relazione tecnica sul testo risultante dall'esame in Commissione, al fine di acquisire una quantificazione puntuale sui suoi oneri e verificare le necessarie coperture finanziarie. Resta inteso che, dopo l'acquisizione della relazione tecnica, potranno essere presentate proposte emendative da parte della relatrice o del Governo in relazione ai contenuti della medesima relazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

**Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abbinate in materia di flessibilità pensionistica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.55.

ALLEGATO

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnecci e C. 3002 Fedriga.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accesso e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche).*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) all'alinea, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, »;

2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; i periodi derivanti dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita di cui al comma 12 si computano ai soli fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non rilevano ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alle deroghe di cui alla presente lettera »;

b) l'alinea del comma 15-bis è sostituito dal seguente: « In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di

lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: »;

c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo ».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è riconosciuto nel limite massimo di 4.000 soggetti e nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro

quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1).

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1), il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

*(Applicazione dei preventivi requisiti di accesso e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche).*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze

vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dal medesimo articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

*a)* nel limite di 5.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione

coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dei menzionati periodi, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alla disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione delle indennità di mobilità o del trattamento speciale edile di cui alla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione della dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, o del trattamento speciale edile di cui all'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardie di cui alla presente legge;

b) nel limite di ulteriori 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di ulteriori 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di ulteriori 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla citata data di entrata in vigore;

e) nel limite di ulteriori 1.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), già autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i

termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.

3. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 5, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

4. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3, sono utilizzati ai fini della

predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147.

5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 26.000 soggetti e nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2015 di 177 milioni di euro per l'anno 2016, di 306 milioni di euro per l'anno 2017, di 287 milioni di euro per l'anno 2018, di 245 milioni di euro per l'anno 2019, di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 104 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del presente comma.

#### ART. 3.

*(Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).*

1. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015, » sono soppresse.

#### ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, di quelle risultanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 147, e del fondo previsto dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.